



DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 71 DEL 16/02/2020

OGGETTO: GARA 2019\_16BR - "Porto di Brindisi - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II" [C.U.P.: H89G15000200005 – C.I.G.: 79204008D7]. Presa d'atto ed approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP in favore della "AYROLDI ANGELO s.r.l.", con Codice Fiscale e Partita IVA n. 02418330748, e con sede legale in Contrada Monteconfergola n. 20 CAP 72017 Ostuni (BR).

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,

PREMESSO che

- con Determina del Presidente n. 228 del 03.06.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare, mediante procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 6 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II nel Porto di Brindisi, con il seguente quadro economico di progetto:

A	SOMME PER LAVORI ED ONERI	
A 1	LAVORI A CORPO, soggetti a ribasso.	€ 688.407,11
A 2	COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso.	€ 60.203,62
A 3	IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, soggetto a ribasso	€ 28.170,00
TA	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 776.780,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
B 01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 33.419,27
B 02	Rilievi, accertamenti e indagini.	€ 15.000,00
B 03	Allacciamenti ai pubblici servizi.	€ -----
B 04	Imprevisti.	€ 12.000,00
B 05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€ -----
B 06	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 55.000,00
B 07	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 2.000,00
B 08	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.500,00
B 09	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.500,00
B 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.800,00



B 11	I.V.A (solo sulla voce b_09, in quanto trattasi di intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 3 della legge 26/06/90 n. 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) più eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge.	€	1.000,00
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.	€	123.219,27
ICO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.	€	900.000,00

- la procedura si è svolta interamente per via telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma TuttoGare in dotazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- al termine delle operazioni di gara, conclusesi in data 14.01.2020, è risultata prima nella graduatoria di merito la CO.GES.AP soc. coop. a r.l., con un punteggio totale di 100 punti;
- avendo totalizzando un punteggio complessivo superiore ai *quattro quinti* dei punteggi massimi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, l'offerta presentata dalla CO.GES.AP soc. coop. a r.l., è stata sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e con verbale n. 5 del 15.01.2020 la Commissione all'uopo incaricata ha ritenuto l'offerta congrua ed affidabile;
- successivamente, in fase di verifica relativa all'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 è emersa, a carico del concorrente, un'annotazione nel Casellario Informativo dell'Osservatorio ANAC per intervenuta risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Pesaro in data 13.09.2018, che la CO.GES.AP soc. coop. a r.l. non aveva dichiarato in fase di partecipazione alla gara;

DATO ATTO che con la nota n. 2325 del 24.01.2020 il RUP, in esito alla verifica d'ufficio dei motivi che hanno determinato l'annotazione, ha disposto la esclusione del concorrente CO.GES.AP soc. coop. a r.l. dal prosieguo della gara per le ragioni ivi espresse;

VISTA la relazione del RUP allegata al presente provvedimento per farne parte integrante ed sostanziale, nella quale, a sostegno e conforto della comminata esclusione, si sottolinea altresì:

- che l'attenta analisi del provvedimento di risoluzione contrattuale emanato dal Dirigente del Comune di Pesaro, eseguita nell'esercizio del potere discrezionale della Stazione appaltante di verificare la sussistenza dei profili di *intuitus personae* con l'aspirante appaltatore, ha consentito di evidenziato una scarsa affidabilità dell'impresa CO.GES.AP soc. coop. a r.l. che sin dalla fase precontrattuale aveva tenuto un comportamento poco produttivo, dilatorio e non collaborativo tanto da aver indotto quel RUP ad avviare un procedimento di decadenza dall'aggiudicazione definitiva e, nella successiva fase esecutiva comunque avviata, a risolvere il contratto in danno all'appaltatore per gravi ed accertati inadempimenti;
- che l'aver omesso di riportare tale circostanza alla Stazione appaltante attraverso la modulistica predisposta dall'Ente o mediante le dichiarazioni spontanee rilasciate dal concorrente, concretizzano un'ipotesi di cd. "falso omissivo" nei confronti della Stazione Appaltante;



- che la CO.GES.AP soc. coop. a r.l. avrebbe dovuto dichiarare, come più volte sostenuto da ANAC *“tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se ancora non inseriti nel casellario informatico”* ciò, dal momento che *“la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto della condotta illecita è (...) rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante”*, con il conseguente corollario che *“l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare”* nonostante gli eventi oggetto di contestazione siano ancora *sub iudice*;
- e che, pertanto, correttamente la CO.GES.AP soc. coop. a r.l. doveva essere esclusa dalla gara in oggetto;

VALUTATO altresì che nella suddetta relazione il RUP propone conseguentemente di aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente posizionatosi al secondo posto della graduatoria di merito, la ANGELO AYROLDI s.r.l. che ha totalizzato un punteggio complessivo di 82.739 punti su 100 offrendo un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 20,568% che conduce ad un importo contrattuale di € 629.395,15 di cui € 546.815,54 per lavori ed € 22.375,99 quale compenso per la progettazione esecutiva oltre ad € 60.203,62 per oneri della sicurezza;

#### RITENUTO

- di approvare e confermare quanto proposto dal RUP ing. Francesco Di Leverano e conseguentemente convalidare il provvedimento di esclusione dalla procedura in oggetto della CO.GES.AP soc. coop. a r.l. per le ragioni dettagliatamente riportate nell’allegata relazione a firma dello stesso Dirigente e che diventa parte integrante del presente provvedimento;
- di aggiudicare la gara, come proposto dal RUP, in favore della ANGELO AYROLDI s.r.l. posizionatasi al secondo posto nella graduatoria di merito totalizzando un punteggio complessivo di 82.739 punti su 100 con un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 20,568% che conduce ad un importo contrattuale di € 629.395,15 di cui € 546.815,54 per lavori ed € 22.375,99 quale compenso per la progettazione esecutiva oltre ad € 60.203,62 per oneri della sicurezza, come riportato nel seguente Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta:

A	SOMME PER LAVORI ED ONERI	
A 1	LAVORI A CORPO, al netto del ribasso d’asta del 20,568%	€ 546.815,54
A 2	COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso.	€ 60.203,62
A 3	IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, soggetto a ribasso	€ 22.375,99
TA	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 629.395,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.	
B 01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 33.419,27
B 02	Rilievi, accertamenti e indagini.	€ 15.000,00
B 03	Allacciamenti ai pubblici servizi.	€ -----
B 04	Imprevisti.	€ 12.000,00
B 05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€ -----



B 06	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€	55.000,00
B 07	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	2.000,00
B 08	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	1.500,00
B 09	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.500,00
B 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.800,00
B 11	I.V.A (solo sulla voce b_09, in quanto trattasi di intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 3 della legge 26/06/90 n. 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) più eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge.	€	1.000,00
B 11	Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	147.385,58
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.	€	270.604,85
ICO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.	€	900.000,00

**DATO ATTO** che il competente Ufficio gare ha avviato, in data 24.01.2020, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tecnica e professionale, ex art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della ANGELO AYROLDI s.r.l.;

**CONSIDERATO** che alla data odierna è stata positivamente conclusa solo la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 non essendo ancora pervenuti dai competenti uffici, tutti i certificati e le attestazioni necessarie a concludere la verifica sull'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;

#### VISTI

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dalla legge n. 55/2019;
- il d.lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", in vigore dal 15.09.2016, con cui è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli;
- il d.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del d.lgs. n. 163/2006, nelle parti ancora in vigore;



- la parte II, titolo VI, CAPO I del Codice degli Appalti - d.lgs 50/2016 e ss.mm.e.ii. - relativo ai "Settori speciali";
- il D.M. 154/2017 concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs n. 42 del 22.01.2004;
- gli atti del procedimento;

#### DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di convalidare e fare propria la declaratoria di esclusione disposta dal RUP con nota n. 2325 del 24.01.2020 nei confronti della CO.GES.AP soc. coop. a r.l. per le ragioni di cui in premessa;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione proposta dal RUP e dichiarare, pertanto, l'impresa ANGELO AYROLDI s.r.l., con sede in Ostuni (BR) alla Contrada Monteconfergola n. 20, P.IVA 02418330748, affidataria dell'appalto integrato denominato "Porto di Brindisi - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II" per un importo contrattuale di € 629.395,15 di cui € 546.815,54 per lavori ed € 22.375,99 quale compenso per la progettazione esecutiva oltre ad € 60.203,62, per oneri della sicurezza, aggiudicatario dell'appalto integrato;
- 4) ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventerà efficace al positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, per il quale verrà redatto apposito verbale a firma del competente Ufficio Gare;
- 5) qualora la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 dovesse concludersi con esito negativo, la presente aggiudicazione ed ogni provvedimento conseguente si riterranno, *ipso iure*, nulli e privi di efficacia, con contestuale escussione della cauzione provvisoria e riserva di richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dall'AdSP;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo dell'opera trova copertura nel complessivo impegno di cui al decreto commissariale della soppressa Autorità portuale di Brindisi n. 49 del 17.3.2017;
- 7) di dare mandato all'Ufficio gare affinché provveda alla comunicazione di aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario ed ai concorrenti in applicazione dell'art. 76 comma d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in materia di trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

*Firmato in Bari*

|

Visto Il S  
dott

Generale  
asiani

IL PF

Prof. Avv. l

>



**Allegato:** proposta di aggiudicazione relata dal RUP.

*DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico*

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto

*Il Direttore del Dipartimento*

*Francesco DI LEVERANO*

*La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:*

- *Ufficio proponente*
- *Dipartimento Amministrativo*
- *Responsabile del presente procedimento: Francesco Di Leverano*
- *Dipartimento Economico-Finanziario.*



## GARA 2019\_16BR

Porto di Brindisi - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II  
[C.U.P.: H89G15000200005 – C.I.G.: 79204008D7]

### RELAZIONE DEL RUP

In relazione alla procedura in oggetto, indetta con Determina del Presidente n. 228 del 03.06.2019, l'ente disponeva di avviare, mediante procedura di gara aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 6 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II nel Porto di Brindisi.

Degli otto concorrenti, sei accedevano alle fasi successive di gara e due non venivano ammessi al prosieguo per carenza dei requisiti di capacità tecnica. Al termine della procedura di gara l'Impresa CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. si posizionava al primo posto nella graduatoria di merito e veniva sottoposta a verifica di congruità dell'offerta risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016. L'esito della verifica risultava positivo.

Parallelamente veniva avviata la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione, ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel corso della quale veniva in rilievo la presenza di un'annotazione nel Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Osservatorio ANAC per intervenuta risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Pesaro in data 13.09.2018 per l'esecuzione dei lavori relativi agli *"Interventi di restauro da eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia sito a Pesaro in Via San Francesco (CIG 6529624030)"*. Dal testo dell'annotazione risultava che la risoluzione del contratto era stata determinata dal grave ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del cronoprogramma e per gravi inadempimenti contrattuali.

Il sottoscritto RUP, con l'ausilio dell'Ufficio gare, provvedeva, quindi, ad acquisire la Determina dirigenziale del Comune di Pesaro n. 1315 del 13.05.2019 reperibile sul sito dell'Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione marchigiana.

Tale provvedimento contiene una descrizione molto dettagliata della vicenda contrattuale che ha condotto alla decisione estrema dell'Amministrazione Comunale di Pesaro di risolvere il rapporto con la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l., situazione che molto sinteticamente veniva riportata nell'annotazione ANAC come *"gravi inadempimenti contrattuali"* che avevano condotto ad un ritardo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori. Invero, dall'esame della determina dirigenziale del Comune di Pesaro risulta evidente che sin dalla

#### AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE



fase precontrattuale, la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. ha tenuto un comportamento nei confronti della Stazione appaltante per nulla collaborativo e proattivo, tanto da indurre il RUP ad avviare il procedimento di decadenza dall'aggiudicazione per il mancato riscontro alle plurime richieste dei documenti necessari alla stipula del contratto di appalto. Inoltre, dopo la più volte ritardata stipula del contratto e l'avvio dei lavori, il Direttore dei Lavori ha dovuto sospendere gli stessi per via dell'inadempimento del contratto di avvalimento stipulato dalla CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. per l'esecuzione di lavorazioni specialistiche relative all'installazione di impianti, lavorazioni che l'impresa stessa non era in grado di eseguire direttamente per mancanza dei requisiti di legge. Conseguentemente i ritardi si sono accumulati ulteriormente anche per via della mancata assunzione di personale qualificato da parte dell'appaltatore.


In definitiva, appare evidente, dall'esame del provvedimento dirigenziale di risoluzione del contratto, che la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. aveva affrontato l'appalto in maniera assolutamente non professionale ed essendo sprovvista dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di settore, aveva condotto il cantiere in maniera *"improduttiva, dilatoria e non collaborativa"* adducendo, poi, una volta ricevute le contestazioni da parte del RUP, motivazioni pretestuose ed infondate al solo scopo di dilatare i tempi della contestazione. Infine la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l., in maniera del tutto illegittima ed in totale spregio della normativa sui contratti pubblici, aveva interrotto arbitrariamente ogni lavorazione e abbandonato il cantiere causando un ingente danno all'Amministrazione che pertanto ha proceduto a risolvere il contratto.

Di tale risoluzione contrattuale la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. non faceva alcuna menzione né nella apposita sezione del DGUE (Parte III, , sezione C) nel quale, al contrario selezionava la risposta «no» dichiarando, quindi:

- di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- di non aver subito alcuna risoluzione del contratto per inadempimento ovvero alcuna condanna al risarcimento del danno per aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto ai sensi dell'art. 80 comma 5) lett. c-ter), del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Né tantomeno il concorrente riteneva di integrare quanto affermato nel predetto DGUE pur avendo presentato una dichiarazione spontanea relativa all'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale si ribadiva che la società CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. *"non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*.

Si ritiene che tale condotta risulti molto grave anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa, che ha nel tempo saldamente affermato il principio per il quale i concorrenti non possono nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false od incomplete dichiarazioni, al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara. Facendo ciò la CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. ha tenuto una condotta opaca



offendendo il più generale canone di lealtà procedimentale e di buona fede e minando il *pactum fiducie* con la stazione appaltante sin dalle prime battute.

Inoltre anche l'ANAC ha più volte sostenuto che le dichiarazioni sostitutive dei concorrenti devono avere ad oggetto *"tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se ancora non inseriti nel casellario informatico"* ciò, dal momento che *"la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto della condotta illecita è (...) rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante"*, con il corollario che *"l'operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare"*;

Infatti nei contratti pubblici l'obbligo dichiarativo degli illeciti professionali riguarda tutti gli eventi che, benché oggetto di contestazione ed ancora *sub iudice*, abbiano dato corso ad azioni di risoluzione contrattuale ovvero ad azioni risarcitorie ad iniziativa del committente pubblico.

Si consideri inoltre che:

- la fattispecie riportata nell'annotazione sul Casellario ANAC, costituisce, di per sé, elemento rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art.80, comma 5, lettere c) e c-ter).
- la mera ammissione, in fase sommaria, dell'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 - bis del C.P.C., esperito con ricorso da codesto O.E., e non ancora definito nel merito dal Tribunale adito, non costituisce un'esimente dell'onere dichiarativo del concorrente circa la suddetta risoluzione contrattuale in danno, né vale ad elidere il pregresso provvedimento di risoluzione adottato dal Comune di Pesaro;
- il grave ritardo nell'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Pesaro, che ha determinato la risoluzione dello stesso per grave inadempimento con richiesta di risarcimento del danno a carico dell'appaltatore, costituisce, per l'Autorità di Sistema Portuale, un elemento fondamentale al fine della valutazione sull'affidabilità (*rectius* inaffidabilità) dell'operatore economico.

Oltre alla valutazione di merito delle circostanze che hanno condotto alla risoluzione del contratto di appalto da parte del Comune di Pesaro e delle considerazioni espresse dal RUP di tale procedimento che, a parere dello scrivente, denotano una scarsa affidabilità dell'impresa CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l., si è rilevato, infine, che le dichiarazioni non veritiere del concorrente concretizzano un'ipotesi di cd. *"falso omissivo"* che produce, nei confronti della Stazione Appaltante, gli stessi effetti distorsivi del tradizionale *"mendacio commissivo"*. Ciò dal momento che il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta l'assenza di motivi di esclusione elencati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, oltre che il possesso dei requisiti speciali fissati per la partecipazione alla gara e che tale attestazione sia effettuata ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Per tali ragioni, con nota n. 2325 del 24.01.2020, il sottoscritto comunicava alla CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. l'esclusione dalla gara in oggetto in attuazione del combinato disposto dell'art. 80, commi 5 lettere c, c-ter e f-bis e 6 del d.lgs. 50/2016.



L'Ufficio gare veniva quindi delegato all'avvio della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica ex 83 del d.lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente posizionatosi al secondo posto della graduatoria di merito, l'impresa Angelo Ayroldi s.r.l..

Alla data odierna tale verifica risulta conclusa positivamente per ciò che attiene i requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in fase di gara ex art. 83 del d.lgs. 50/2016, mentre è ancora in corso la verifica sulle cause di esclusione ex art. 80 del Codice, dal momento che non tutti i certificati sono pervenuti dai competenti Uffici: mancano, tra gli altri, le comunicazioni antimafia richieste ex art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011 per i progettisti indicati dal concorrente in gara.

Ciò premesso si propone di prendere atto e convalidare il provvedimento emanato dal sottoscritto con nota n. 2325 del 24.01.2020 e confermare l'esclusione dalla procedura in oggetto dell'Impresa CO.GE.SAP. soc. coop. a r.l. per le ragioni di cui in premessa.

Contestualmente si propone di aggiudicare l'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare, nonché dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II" nel Porto di Brindisi al secondo classificato impresa Ayroldi Angelo s.r.l. che ha totalizzato un punteggio complessivo di 82.739 su 100 ed ha offerto un ribasso del 20,568% da applicare all'importo a base d'asta di € 716.577,11, di cui € 688.407,11 per lavori ed € 28.170,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, che conduce ad un importo contrattuale di € 629.554,01 di cui € 569.350,69 per la progettazione esecutiva ed i lavori oltre ad € 60.203,62 per gli oneri di sicurezza.

Resta impregiudicato il fatto che, una volta conclusa la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, avviata dall'Ufficio gare di questa AdSP, si provvederà a formalizzarne l'esito al fine di perfezionare l'efficacia dell'aggiudicazione della gara.

Il R.U.P.

Fr:

ano

*(firmato digitalmen*

*82/2005 e ss.mm.ii.)*

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE**

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari  
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ  
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it  
pec protocollo@pec.adspmam.it

**BARI**  
P.le C. Colombo 1, 70122  
tel +39 080 5788511  
fax +39 080 5245449

**BRINDISI**  
P.zza V. Emanuele II 7, 72100  
tel +39 0831 562649  
fax +39 0831 562225

**MANFREDONIA**  
Lmare Nazario Sauro 18, 71043  
tel +39 0884 538547  
fax +39 0884 515635

**BARLETTA**  
Via C. Colombo, 76121  
tel +39 0883 531479  
fax +39 0883 345547

**MONOPOLI**  
Molo di Tramontana 7004:  
tel +39 080 9376645  
fax +39 080 9376663